

BVGer D-85/2022 vom 10. Dezember 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-12-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-85_2022_d20211210

FR: TAF D-85/2022 du 10 décembre 2021

IT: TAF D-85/2022 del 10 dicembre 2021

Regeste

Ricongiungimento familiare (asilo) | Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 10 dicembre 2021

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6).

E. 1.2

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1

Oggetto del litigio in questa sede risulta essere la decisione della SEM del 10 dicembre 2021 mediante la quale l'autorità inferiore non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._____ e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare.

E. 4.2

Giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari. Nel caso in cui suddetti aventi diritto

D-85/2022 Pagina 6 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera (art. 51 cpv. 4 LAsi).

E. 4.3

La ratio legis dell'art. 51 LAsi consiste nel regolamentare lo statuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al momento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferimento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), e non alla costituzione di nuove relazioni o alla ripresa di relazioni già terminate (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.2 e 5.4, in particolare 5.4.2).

E. 4.4

Nel caso in cui il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, non adempiono le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, ma essi si trovano in Svizzera, ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo derivato e l'asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). Al contrario, se i precitati si trovano all'estero, essi ottengono l'autorizzazione d'entrata al fine di garantire l'asilo accordato alle famiglie soltanto se si tratta di ricostituire un nucleo familiare separato dalla fuga e in assenza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4 consid. 3.1 e 4.4.2; cfr. anche fra le altre: sentenza del Tribunale D-2131/2019 del 1° luglio 2019).

E. 4.5

La condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza il rifugiato abbia realmente convissuto con la persona aspirante al ricongiungimento familiare. La separazione comporta di conseguenza che la comunità familiare venga divisa involontariamente nel momento della fuga all'estero del membro avente diritto all'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.1). Tuttavia, il Tribunale ha già ammesso l'esistenza di una comunità familiare preesistente anche nel caso di famiglie separate in patria per motivi imperativi già prima della fuga (cfr. DTAF 2018 VI/6 consid. 5.2; sentenza del Tribunale D-982/2016 del 10 settembre 2018 consid. 5.2.1). Inoltre, il Tribunale ha già avuto modo di constatare che anche la separazione della famiglia all'infuori dal proprio paese d'origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi. Determinante è l'esistenza di una comunità familiare in patria o in uno Stato terzo – tra l'avente diritto all'asilo e la persona che aspira al ricongiungimento familiare – al momento della fuga (cfr. DTAF 2020 VI/1 consid. 8.4).

D-85/2022 Pagina 7

E. 4.6

Infine, l'esistenza dei summenzionati requisiti deve essere provata o almeno resa verosimile (art. 7 LAsi) al momento della domanda per ottenere l'autorizzazione d'entrata in vista del ricongiungimento familiare (cfr. sentenza del Tribunale D-3151/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 3.3).

E. 5.1

L'interessato con la domanda di ricongiungimento familiare a favore della moglie B._____ ha fatto unicamente valere di essere stato riconosciuto come rifugiato in data 7 gennaio 2020 e d'aver ottenuto l'asilo. Alla sua richiesta ha allegato diverse copie di documenti relativi al matrimonio (cfr. atto SEM 1109686-1/15; cfr. supra D.b).

E. 5.2

La SEM, con la decisione negativa del 10 dicembre 2021, ha in primo luogo ribadito i principi giurisprudenziali del ricongiungimento familiare. In secondo luogo, ha esaminato la fattispecie ed ha rilevato come l'interessato sarebbe stato riconosciuto come rifugiato ed avrebbe ottenuto l'asilo con decisione del 7 gennaio 2020. Inoltre, dagli atti risulterebbe che la moglie vivrebbe attualmente all'estero. Tuttavia, la condizione cumulativa prevista dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica tra il richiedente e la moglie prima della fuga dal Paese d'origine nel marzo/aprile 2013 non sarebbe soddisfatta. A tal proposito, la SEM ha osservato come egli non avrebbe nemmeno mai fatto nessuna menzione di un matrimonio nelle procedure precedenti. Al contrario, nell'ambito dell'audizione per la procedura di "Resettlement" egli avrebbe dichiarato di non avere una fidanzata e di non aver intenzione di sposarsi. Di seguito, anche durante l'audizione sulle generalità del 6 dicembre 2019 egli avrebbe ribadito di essere celibe. Pertanto, dalle dichiarazioni dello stesso non si dovrebbe pensare che egli e la Signora B._____ avrebbero formato una comunità familiare prima dell'espatrio dalla Siria. Ciò nondimeno, anche volendo considerare la verosimiglianza delle allegazioni in circa il matrimonio contratto il 6 maggio 2019, nulla permetterebbe di attestare una comunità familiare preesistente alla fuga dal suo Paese d'origine.

E. 5.3

Nel gravame, il ricorrente contesta la tesi dell'autorità inferiore. Anzitutto, egli afferma che sarebbe stato molto preoccupato del fatto che l'indicazione di essere coniugato avrebbe avuto un influsso negativo sulla sua domanda d'asilo. Per questo motivo egli avrebbe precisato di non essere sposato. Inoltre, l'insorgente precisa che il matrimonio religioso sarebbe avvenuto nel 2019 e sarebbe stato registrato successivamente in Siria nel 2021, pertanto nel loro Paese d'origine. Altresì, egli osserva come certamente non sarebbe stato possibile formare una comunità familiare prima

D-85/2022 Pagina 8 del 2013, in quanto la moglie avrebbe avuto allora 8 anni. Dipoi, l'interessato asserisce che nel suo caso – tendo conto che egli sarebbe stato riconosciuto come rifugiato ai sensi dell'art. 56 LAsi e avrebbe ricevuto protezione anche se si sarebbe già trovato in un Paese terzo – le circostanze per la concessione dell'asilo per motivi familiari sarebbero pienamente osservate.

E. 5.4

Nella sua risposta al ricorso, l'autorità di prima istanza ritiene la tesi ricorsuale dell'insorgente, per la quale egli avrebbe omesso di raccontare del matrimonio per timore di un influsso negativo di tale elemento sulla procedura di "Resettlement", per nulla convincente. L'autorità intimata, osserva come egli, nell'arco dell'audizione tenutasi a H._____ il 3 dicembre 2019, sarebbe stato espressamente informato che una tale omissione avrebbe potuto condurre a una decisione negativa di un'autorizzazione di entrata nell'ambito del ricongiungimento familiare da parte della SEM. Oltre a ciò, l'autorità inferiore constata come il ricorso non conterrebbe nessun nuovo elemento circa la presenza di una comunità familiare preesistente la fuga dalla Siria. La giovane età della moglie al

momento della fuga non permetterebbe di indurla ad una diversa valutazione di merito. Infine, la SEM informa il ricorrente come su sua indicazione, l'Ufficio dello stato civile del Canton N. _____ avrebbe inoltrato il 29 dicembre 2021 un'azione di nullità del matrimonio presso la Pretura di L. _____.

E. 6.1

Nella presente disamina, al ricorrente è stata riconosciuta la qualità di rifugiato e gli è stato accordato l'asilo ai sensi dell'art. 56 LAsi con decisione del 7 gennaio 2020 (cfr. decisione SEM del 7 gennaio 2020). La moglie, la quale è tutt'ora minorenni, si troverebbe attualmente all'estero. A tal proposito, si osserva che la questione della minore età della coniuge risulta essere nel caso di specie irrilevante. Invero, anche facendo astrazione della validità o meno del matrimonio, l'insorgente – per i motivi che seguiranno – non ha saputo rendere verosimile né l'esistenza di una comunità familiare al momento della fuga né dei motivi imperativi per cui si può parimenti ammettere l'esistenza di un nucleo familiare preesistente.

E. 6.2

Anzitutto, dagli atti all'incanto si evince che il ricorrente è espatriato in D. _____ nel marzo del 2013 e non avrebbe mai più fatto ritorno in Siria (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2; A9/9 F25). Egli avrebbe vissuto fino ad agosto 2013 presso un cugino paterno, fintanto che il resto della famiglia lo avrebbe raggiunto in D. _____ (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2; A7/14 F37). Successivamente, l'insorgente assieme ai genitori e ai suoi tre fratelli avrebbero vissuto assieme in un appartamento di due locali a

D-85/2022 Pagina 9 I. _____ (cfr. atto SEM 1071472-A2/17 p.to 4.2 e p.to 5.1; A9/9 F27). Inoltre, dall'audizione del fratello Mohamad J. _____ si apprende come il ricorrente e i suoi tre fratelli abbiano condiviso una delle due camere e come ciò non sarebbe sempre stato facile (cfr. atto SEM 1071472-A18/8 F22). La presenza della moglie non è mai stata menzionata, anzi il padre ha specificato come non vi fossero altre persone a vivere con loro (cfr. atto SEM 1071472-A7/14 F47). Altresì, si rileva che l'insorgente, durante l'audizione del 3 settembre 2019 a H. _____, ha dichiarato esplicitamente di non essere fidanzato e di non aver intenzione di sposarsi. In aggiunta, egli ha perfino asserito di non aver nemmeno una ragazza. La persona incaricata dell'audizione ha tuttavia informato l'interessato del suo obbligo di notificare un eventuale futuro cambiamento del suo stato civile tra l'audizione e la partenza in Svizzera. Inoltre, quest'ultima si è assicurata che lo stesso avesse compreso quanto appena riferitogli ed ha ripetuto le condizioni necessarie per un ricongiungimento familiare (cfr. atto SEM 1071472-A9/9 F45-47).

E. 6.3

Dai mezzi di prova inoltrati con domanda di ricongiungimento familiare del 7 settembre 2021 (cfr. atto SEM 1109686-1/15; supra lett. D.b) si apprende che il rifugiato si sarebbe sposato con B. _____ il (...) maggio 2019, pertanto già prima dell'audizione in vista del reinsediamento in Svizzera. Di tale matrimonio, a parte che successivamente sarebbe stato registrato anche in Siria nel 2021 (cfr. atto ricorsuale), il ricorrente non fornito alcuna informazione. Egli ha unicamente fatto valere di non aver potuto sicuramente convivere con la moglie prima dall'espatrio dalla in Siria, in quanto ella nel 2013 avrebbe avuto appena 8 anni.

E. 6.4

Contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, anche la separazione della famiglia all'infuori dal proprio paese d'origine rappresenta un possibile caso di applicazione dell'art. 51 cpv. 4 LAsi. Tuttavia, l'interessato non ha apportato informazioni in merito ad una convivenza con l'aspirante al ricongiungimento familiare in D._____. Egli si è limitato ad affermare che le circostanze per la concessione dell'asilo sarebbero state osservate senza fornire alcuna descrizione in merito all'asserita relazione. Nemmeno le fotografie allegate al gravame, che lo ritrarrebbero assieme alla moglie, sono in grado di provare l'esistenza di una comunità familiare con la stessa. Peraltro, l'insorgente non ha nemmeno indicato quando e dove sarebbero state scattate tali fotografie.

D-85/2022 Pagina 10

E. 6.5

A ciò si aggiunge, che mal si comprende come mai il ricorrente a settembre 2019, nonostante sia stato avvisato dell'importanza di segnalare il suo stato civile in modo corretto, anche proprio in vista di un ricongiungimento familiare, abbia affermato addirittura di non avere né una fidanzata né una ragazza (cfr. atto SEM 1071472-A9/9 F47). Per di più, anche una volta arrivato in Svizzera, durante il verbale di rilevamento dei dati personali del 6 dicembre 2019, egli ha nuovamente affermato di essere celibe (cfr. atto SEM 1071472-A26/6 p.to 1.14). Pertanto, l'obiezione generica che avrebbe temuto per la sua domanda d'asilo non può essere ritenuta convincente nemmeno da questo Tribunale.

E. 6.6

Per sovrabbondanza, si osserva infine che il fatto che il ricorrente dal riconoscimento della qualità di rifugiato e dall'ottenimento dell'asilo abbia aspettato oltre un anno e mezzo prima di richiedere il ricongiungimento familiare fa sorgere ulteriori dubbi quanto all'esistenza della comunità familiare. A tal proposito la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare come un'attesa così lunga possa essere interpretata come indizio di separazione volontaria (DTAF 2020 VI/1 consid. 9.4.2).

E. 6.7

Di conseguenza, non essendo adempiuta nella fattispecie la condizione cumulativa prevista dall'art. 51 cpv. 4 LAsi, ovvero la presenza di una comunione domestica preesistente la fuga tra il ricorrente e la moglie oppure dei motivi imperativi che abbiano impedito di vivere in comunione familiare già prima della partenza dalla O._____/ D._____ a giusta ragione la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera di B._____ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare.

E. 7

Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), pertanto il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 26 agosto 2022, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono rimosse spese processuali.

D-85/2022 Pagina 11

E. 9

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-85/2022 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Francesca Bertini

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.